



**REGIONE AUTÒNOMA DE SARDIGNA
REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA**

Direzione Generale della Presidenza

**Elezione del Presidente della Regione
e del XVII Consiglio Regionale della Sardegna**

25 febbraio 2024

CALENDARIO DELLE OPERAZIONI ELETTORALI

PREMESSA

*La presente pubblicazione, indirizzata a tutti i Comuni della Sardegna, riporta il calendario delle principali operazioni previste dalle leggi regionali e statali vigenti per lo svolgimento delle elezioni del Presidente della Regione e del Consiglio Regionale della Sardegna, a partire dal 45° giorno antecedente la data della votazione, fissata per **domenica 25 febbraio 2024**, secondo quanto disposto dal Decreto del Presidente della Regione n. 70 del 14 dicembre 2023, che sarà pubblicato nel BURAS del 11 gennaio 2024.*

Le elezioni del Presidente della Regione e del Consiglio Regionale della Sardegna si svolgeranno secondo la disciplina elettorale prevista dallo Statuto speciale per la Sardegna, dalla legge regionale statutaria elettorale n. 1 del 12 novembre 2013, dalle leggi regionali n. 7 del 6 marzo 1979 e n. 16 del 26 luglio 2013.

Per gli specifici adempimenti inerenti la revisione dinamica straordinaria delle liste elettorali, si rinvia alla normativa in materia e alle apposite istruzioni impartite dal Ministero dell'Interno – Dipartimento per gli Affari Interni e Territoriali – Direzione centrale dei Servizi Elettorali.

La presente pubblicazione è stata redatta al solo fine di facilitare la lettura delle vigenti disposizioni normative, cui si fa, pertanto, rinvio integrale; i contenuti della presente pubblicazione, infatti, non possono a nessun effetto ritenersi sostitutivi della disciplina vigente in materia.

Giorni antecedenti la consultazione	Giorno	Data	Giorni successivi alla pubblicazione del decreto
45° giorno	<i>giovedì</i>	<i>11 gennaio 2024</i>	<i>Giorno di pubblicazione</i>
44° giorno	<i>venerdì</i>	<i>12 gennaio 2024</i>	<i>1°</i>
43° giorno	<i>sabato</i>	<i>13 gennaio 2024</i>	<i>2°</i>
42° giorno	<i>domenica</i>	<i>14 gennaio 2024</i>	<i>3°</i>
41° giorno	<i>lunedì</i>	<i>15 gennaio 2024</i>	<i>4°</i>
40° giorno	<i>martedì</i>	<i>16 gennaio 2024</i>	<i>5°</i>
39° giorno	<i>mercoledì</i>	<i>17 gennaio 2024</i>	<i>6°</i>
38° giorno	<i>giovedì</i>	<i>18 gennaio 2024</i>	<i>7°</i>
37° giorno	<i>venerdì</i>	<i>19 gennaio 2024</i>	<i>8°</i>
36° giorno	<i>sabato</i>	<i>20 gennaio 2024</i>	<i>9°</i>
35° giorno	<i>domenica</i>	<i>21 gennaio 2024</i>	<i>10°</i>
34° giorno	<i>lunedì</i>	<i>22 gennaio 2024</i>	<i>11°</i>
33° giorno	<i>martedì</i>	<i>23 gennaio 2024</i>	<i>12°</i>
32° giorno	<i>mercoledì</i>	<i>24 gennaio 2024</i>	<i>13°</i>
31° giorno	<i>giovedì</i>	<i>25 gennaio 2024</i>	<i>14°</i>
30° giorno	<i>venerdì</i>	<i>26 gennaio 2024</i>	<i>15°</i>
29° giorno	<i>sabato</i>	<i>27 gennaio 2024</i>	<i>16°</i>
28° giorno	<i>domenica</i>	<i>28 gennaio 2024</i>	<i>17°</i>
27° giorno	<i>lunedì</i>	<i>29 gennaio 2024</i>	<i>18°</i>
26° giorno	<i>martedì</i>	<i>30 gennaio 2024</i>	<i>19°</i>
25° giorno	<i>mercoledì</i>	<i>31 gennaio 2024</i>	<i>20°</i>
24° giorno	<i>giovedì</i>	<i>1 febbraio 2024</i>	<i>21°</i>
23° giorno	<i>venerdì</i>	<i>2 febbraio 2024</i>	<i>22°</i>
22° giorno	<i>sabato</i>	<i>3 febbraio 2024</i>	<i>23°</i>
21° giorno	<i>domenica</i>	<i>4 febbraio 2024</i>	<i>24°</i>
20° giorno	<i>lunedì</i>	<i>5 febbraio 2024</i>	<i>25°</i>
19° giorno	<i>martedì</i>	<i>6 febbraio 2024</i>	<i>26°</i>
18° giorno	<i>mercoledì</i>	<i>7 febbraio 2024</i>	<i>27°</i>
17° giorno	<i>giovedì</i>	<i>8 febbraio 2024</i>	<i>28°</i>
16° giorno	<i>venerdì</i>	<i>9 febbraio 2024</i>	<i>29°</i>
15° giorno	<i>sabato</i>	<i>10 febbraio 2024</i>	<i>30°</i>
14° giorno	<i>domenica</i>	<i>11 febbraio 2024</i>	<i>31°</i>
13° giorno	<i>lunedì</i>	<i>12 febbraio 2024</i>	<i>32°</i>
12° giorno	<i>martedì</i>	<i>13 febbraio 2024</i>	<i>33°</i>
11° giorno	<i>mercoledì</i>	<i>14 febbraio 2024</i>	<i>34°</i>
10° giorno	<i>giovedì</i>	<i>15 febbraio 2024</i>	<i>35°</i>
9° giorno	<i>venerdì</i>	<i>16 febbraio 2024</i>	<i>36°</i>
8° giorno	<i>sabato</i>	<i>17 febbraio 2024</i>	<i>37°</i>
7° giorno	<i>domenica</i>	<i>18 febbraio 2024</i>	<i>38°</i>
6° giorno	<i>lunedì</i>	<i>19 febbraio 2024</i>	<i>39°</i>
5° giorno	<i>martedì</i>	<i>20 febbraio 2024</i>	<i>40°</i>
4° giorno	<i>mercoledì</i>	<i>21 febbraio 2024</i>	<i>41°</i>
3° giorno	<i>giovedì</i>	<i>22 febbraio 2024</i>	<i>42°</i>
2° giorno	<i>venerdì</i>	<i>23 febbraio 2024</i>	<i>43°</i>
1° giorno	<i>sabato</i>	<i>24 febbraio 2024</i>	<i>44°</i>
Giorno delle consultazioni	<i>domenica</i>	<i>25 febbraio 2024</i>	<i>45°</i>

**CALENDARIO DELLE OPERAZIONI PER LO SVOLGIMENTO DELLE
ELEZIONI DEL PRESIDENTE DELLA REGIONE E DEL XVII
CONSIGLIO REGIONALE DELLA SARDEGNA**

25 FEBBRAIO 2024

da giovedì 11 GENNAIO 2024

45° giorno antecedente a quello della votazione (data di pubblicazione del decreto di indizione delle elezioni nel BURAS)

Inizia il periodo nel quale:

- a) i **Comuni** sono tenuti a mettere a disposizione, in base a proprie norme regolamentari, senza oneri per i Comuni stessi, dei partiti e dei movimenti presenti nella competizione elettorale in misura eguale tra loro i locali di loro proprietà già predisposti per conferenze e dibattiti (*art. 19, c. 1, L. 10 dicembre 1993, n. 515*);
- b) la trasmissione sui mezzi radiotelevisivi di messaggi di propaganda, pubblicità o comunicazione politica, comunque denominati, è ammessa esclusivamente secondo la disciplina di cui all'art. 4 della L. 22 febbraio 2000, n. 28 (*art. 4, c. 9. L. 22 febbraio 2000, n. 28*).

Il periodo si protrae fino alla chiusura della campagna elettorale.

Si ricorda che i soggetti politici sono tenuti ad assicurare la presenza paritaria di candidati di entrambi i generi nei programmi di comunicazione politica offerti dalle emittenti radiotelevisive pubbliche e private e, per quanto riguarda i messaggi autogestiti previsti dalla vigente normativa sulle campagne elettorali, a mettere in risalto con pari evidenza la presenza di candidati di entrambi i generi nelle liste presentate dal soggetto politico che realizza il messaggio (*art. 9bis, L.r. stat. 12 novembre 2013, n. 1, come introdotto dall'art. 3, L.r. stat. 20 marzo 2018, n. 1*).

- c) **gli editori** di quotidiani e periodici, qualora intendano diffondere a qualsiasi titolo messaggi politici elettorali, devono darne tempestiva comunicazione sulle testate edite, per consentire ai candidati e alle forze politiche l'accesso ai relativi spazi in condizioni di parità fra loro. La comunicazione deve essere effettuata secondo le modalità e con i contenuti stabiliti dall'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni.

Sono ammesse soltanto le seguenti forme di messaggio politico elettorale:

- annunci di dibattiti, tavole rotonde, conferenze, discorsi;
- pubblicazioni destinate alla presentazione dei programmi delle liste, dei gruppi di candidati e dei candidati;
- pubblicazioni di confronto tra più candidati (*art. 7, commi 1 e 2, L. 22 febbraio 2000, n. 28*).

Il periodo si protrae fino a tutto il penultimo giorno prima della data delle elezioni.

- d) nelle trasmissioni informative riconducibili alla responsabilità di una specifica testata giornalistica registrata nei modi previsti dall'articolo 10, c. 1, della legge 6 agosto 1990, n. 223, la presenza di candidati, esponenti di partiti e movimenti politici, membri del Governo, delle giunte e consigli regionali e degli enti locali deve essere limitata esclusivamente alla esigenza di assicurare la completezza e l'imparzialità dell'informazione. Tale presenza è vietata in tutte le altre trasmissioni (*art. 1, c. 5, L. 10 dicembre 1993, n. 515*).

Il periodo si protrae fino alla chiusura delle operazioni di voto.

- e) in qualunque trasmissione radiotelevisiva è vietato fornire, anche in forma indiretta, indicazioni di voto o manifestare le proprie preferenze di voto (*art. 5, c. 2, L. 22 febbraio 2000, n. 28*).

Il periodo si protrae fino alla chiusura delle operazioni di voto.

- f) è fatto divieto **a tutte le amministrazioni pubbliche** di svolgere attività di comunicazione ad eccezione di quelle effettuate in forma impersonale ed indispensabili per l'efficace assolvimento delle proprie funzioni (*art. 9, c. 1, L. 22 febbraio 2000, n. 28*).

Il periodo si protrae fino alla chiusura delle operazioni di voto.

- g) in occasione della organizzazione tecnica di consultazioni elettorali, **il personale dei Comuni addetto a servizi elettorali**, può essere autorizzato dalla rispettiva amministrazione, anche in deroga alle vigenti disposizioni, ad effettuare lavoro straordinario entro i limiti di legge (*art. 15, c. 1, DL 18 gennaio 1993, n. 8, come modificato dall'art. 1, c. 400, lett. d), L. 27 dicembre 2013, n. 147*).

Il periodo si protrae fino al 1 marzo 2024 (5° giorno successivo al giorno delle consultazioni stesse).

Scade il termine:

- a) per la pubblicazione nel Bollettino Ufficiale, **da parte del Presidente della Regione**, del decreto di indizione dei comizi elettorali (*art. 18, Statuto speciale per la Sardegna*);
- b) per dare notizia al pubblico con speciali avvisi, **da parte dei Sindaci di tutti i Comuni**, del decreto di convocazione dei comizi (*art. 11, c. 4, DPR 30 marzo 1957, n. 361*). Si ricorda che, ai sensi dell'art. 32, c. 1 e 5, della legge 18 giugno 2009, n. 69, il manifesto di convocazione dei comizi dovrà essere altresì pubblicato dai comuni interessati sul rispettivo albo pretorio online;
- c) entro il quale apportare variazioni alle liste elettorali (*art.32, c. 4, DPR 20 marzo 1967, n. 223*) in conseguenza:
- 1) della perdita della cittadinanza italiana (*art. 32, c. 1, numero 2, DPR 20 marzo 1967, n. 223*);
 - 2) della perdita del diritto elettorale, che risulti da sentenza o da altro provvedimento dell'autorità giudiziaria (*art. 32, c. 1, numero 3, DPR 20 marzo 1967, n. 223*);
 - 3) del trasferimento della residenza (*art. 32, c. 1, numero 4, DPR 20 marzo 1967, n. 223*);
 - 4) per le variazioni da apportare alle liste, in seguito al trasferimento di abitazione nella circoscrizione di un'altra sezione del comune, secondo le procedure di cui all'art. 32, del DPR 223/1967 (*art. 41, DPR 20 marzo 1967, n. 223*).

Nota: Le modalità e i termini per la revisione dinamica straordinaria delle liste elettorali da effettuarsi a cura dei comuni sono stabilite dal Ministero dell'interno.

sabato 13 GENNAIO 2024

43° giorno antecedente a quello della votazione (2° giorno successivo alla pubblicazione del decreto di convocazione dei comizi elettorali)

Scade il termine entro cui:

- a) **i Presidenti dei Tribunali**, individuati dall'articolo 3, comma 1 bis, della legge regionale 26 luglio 2013, n. 16, costituiscono gli Uffici centrali circoscrizionali, ciascuno composto da tre magistrati, dei quali uno con funzioni di Presidente, nonché da uno o più esperti con attribuzioni esclusivamente tecniche (*art. 7, c. 1, L.r. 6 marzo 1979, n. 7*).

Ai sensi dell'articolo 3, comma 1 bis, della legge regionale 26 luglio 2013, n. 16, le funzioni di Ufficio centrale circoscrizionale per le circoscrizioni elettorali di Cagliari, di Carbonia-Iglesias

e del Medio Campidano sono svolte dal Tribunale di Cagliari; le funzioni di Ufficio centrale circoscrizionale per la circoscrizione elettorale di Nuoro sono svolte dal Tribunale di Nuoro; le funzioni di Ufficio centrale circoscrizionale per la circoscrizione elettorale dell'Ogliastra sono svolte dal Tribunale di Lanusei; le funzioni di Ufficio centrale circoscrizionale per la circoscrizione elettorale di Olbia-Tempio sono svolte dal Tribunale di Tempio; le funzioni di Ufficio centrale circoscrizionale per la circoscrizione elettorale di Oristano sono svolte dal Tribunale di Oristano; le funzioni di Ufficio centrale circoscrizionale per la circoscrizione elettorale di Sassari sono svolte dal Tribunale di Sassari (*art. 1, L.r. 12 dicembre 2018, n. 44*).

- b) il **Presidente della Corte d'Appello del capoluogo della Regione** costituisce l'Ufficio centrale regionale, composto da tre magistrati, dei quali uno con funzioni di Presidente, nonché da uno o più esperti con attribuzioni esclusivamente tecniche (*art. 7, c. 3, L.r. 6 marzo 1979, n. 7*).

domenica 14 GENNAIO 2024

42° giorno antecedente a quello della votazione (3° giorno successivo alla pubblicazione del decreto di convocazione dei comizi elettorali)

alle ore 8:00 inizia il periodo entro il quale:

- a) effettuare il deposito del contrassegno, presso la Cancelleria della Corte d'Appello di Cagliari, **da parte di persona munita di mandato**, autenticato da notaio, rilasciato dal rappresentante regionale del partito o dal rappresentante del gruppo politico organizzato (*art. 8, c. 1 e art. 9, c. 1, L.r. 6 marzo 1979, n. 7*).

Il deposito del contrassegno deve essere effettuato **non prima delle ore 8:00 del terzo giorno e non oltre le ore 20:00 del quarto giorno** dalla pubblicazione del decreto di convocazione dei comizi.

Agli effetti del deposito, la cancelleria della Corte d'Appello di Cagliari rimane aperta, anche nei giorni festivi, dalle ore 8 alle ore 20 (*art. 9, L.r. 6 marzo 1979, n. 7*).

- b) presentare la designazione, **all'atto del deposito del contrassegno** da parte dei partiti e dei gruppi politici organizzati, **per ciascuna circoscrizione, di un rappresentante effettivo e di un rappresentante supplente** del partito o del gruppo, incaricati di effettuare il deposito al rispettivo Ufficio centrale circoscrizionale della lista dei candidati e dei relativi documenti. La designazione è fatta con un unico atto autenticato da notaio (*art. 11, c. 1, L.r. 6 marzo 1979, n. 7*).

lunedì 15 GENNAIO 2024

41° giorno antecedente a quello della votazione (4° giorno successivo alla pubblicazione del decreto di convocazione dei comizi elettorali)

Alle ore 20:00 scade il termine entro il quale:

- a) effettuare il deposito del contrassegno, presso la Cancelleria della Corte d'Appello di Cagliari, **da parte di persona munita di mandato**, autenticato da notaio, rilasciato da parte del rappresentante regionale del partito o da parte del rappresentante del gruppo politico organizzato (*art. 8, c. 1 e art. 9, c. 1, L.r. 6 marzo 1979, n. 7*).

Agli effetti del deposito, la cancelleria della Corte d'Appello di Cagliari rimane aperta, anche

nei giorni festivi, dalle ore 8 alle ore 20 (*art. 9, L.r. 6 marzo 1979, n. 7*).

- b) presentare la designazione, **all'atto del deposito del contrassegno** da parte dei partiti e dei gruppi politici organizzati, **per ciascuna circoscrizione, di un rappresentante effettivo e di un rappresentante supplente** del partito o del gruppo, incaricati di effettuare il deposito al rispettivo Ufficio centrale circoscrizionale della lista dei candidati e dei relativi documenti. La designazione è fatta con un unico atto autenticato da notaio (*art. 11, c. 1, L.r. 6 marzo 1979, n. 7*).

martedì 16 GENNAIO 2024

40° giorno antecedente a quello della votazione (5° giorno successivo alla pubblicazione del decreto di convocazione dei comizi elettorali)

Inizia il periodo entro il quale:

- a) **gli elettori iscritti nelle liste elettorali di un comune della Regione e dimoranti in un Comune della Regione affetti da gravissime infermità** che ne rendano impossibile l'allontanamento dall'abitazione fanno pervenire al Sindaco del Comune nelle cui liste elettorali sono iscritti una dichiarazione attestante la volontà di esprimere il voto presso l'abitazione in cui dimorano (*art. 1, DL 3 gennaio 2006, n. 1, convertito in legge, con modificazioni, dall'art. 1, L. 27 gennaio 2006, n. 22, in combinato disposto con l'art. 20, c. 1bis, L.r. 26 luglio 2013, n. 16*).

La dichiarazione deve essere fatta pervenire in un periodo compreso tra il 40° ed il 20° giorno antecedente la data della votazione (*art.1, c. 3, DL 3 gennaio 2006, n. 1*).

Scade il termine:

- a) entro il quale **tutti i depositanti** possono prendere visione dei contrassegni e proporre osservazioni all'Ufficio centrale regionale, avverso l'accettazione dei simboli confondibili con quello da essi presentato (*art. 10, c. 1, L.r. 6 marzo 1979, n. 7*).
- b) entro il quale **le emittenti radiofoniche e televisive nazionali** comunicano all'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni la collocazione nel palinsesto dei contenitori della comunicazione politica radiotelevisiva e dei messaggi radiotelevisivi autogestiti in campagna elettorale (*art. 4, c. 8, L. 22 febbraio 2000, n. 28*).

mercoledì 17 GENNAIO 2024

39° antecedente a quello della votazione (6° giorno successivo alla pubblicazione del decreto di convocazione dei comizi elettorali)

Scade il termine entro cui:

- a) **l'Ufficio centrale regionale**, sentiti i depositanti e gli eventuali oppositori, decide in via definitiva sull'accettazione dei contrassegni e comunica ai depositanti le decisioni adottate (*art. 10, c. 2, L.r. 6 marzo 1979, n. 7*).

venerdì 19 GENNAIO 2024

37° giorno antecedente a quello della votazione (8° giorno successivo alla pubblicazione del decreto di convocazione dei comizi elettorali)

Scade il termine entro il quale, ai sensi dell'art 10, c. 3, della L.r. 6 marzo 1979, n. 7:

- a) i contrassegni ricusati per contrasto con le disposizioni della legge n. 7/1979 possono essere sostituiti dai depositanti.

La sostituzione può essere effettuata entro 48 ore dalla notifica della decisione.

sabato 20 GENNAIO 2024

36° giorno antecedente a quello della votazione (9° giorno successivo alla pubblicazione del decreto di convocazione dei comizi elettorali)

Scade il termine entro cui:

- a) **il Presidente dell'Ufficio centrale regionale** provvede a comunicare a ciascun Ufficio centrale circoscrizionale, con i rispettivi contrassegni, le designazioni, per ciascuna circoscrizione, di un rappresentante effettivo e supplente del partito o del gruppo, incaricati di effettuare il deposito al rispettivo Ufficio centrale circoscrizionale della lista dei candidati e dei relativi documenti (*art. 11, commi 1 e 2, L.r. 6 marzo 1979, n. 7*).

domenica 21 GENNAIO 2024

35° giorno antecedente a quello della votazione (10° giorno successivo alla pubblicazione del decreto di convocazione dei comizi elettorali)

Alle ore 8:00 inizia il periodo nel quale:

- a) si effettua la presentazione delle liste, **per ciascuna circoscrizione elettorale, alla cancelleria del Tribunale presso il quale è costituito l'Ufficio centrale circoscrizionale.**

La presentazione delle liste si effettua **non prima delle ore 8 del 10° giorno e non oltre le ore 20:00 del 11° giorno successivo** alla pubblicazione del decreto di convocazione dei comizi; a tale scopo, per il periodo suddetto, la cancelleria del Tribunale rimane aperta quotidianamente, compresi i giorni festivi, dalle ore 8 alle ore 20 (*art. 15, c. 1, L.r. 6 marzo 1979, n. 7*).

Insieme alle liste dei candidati debbono essere presentati gli atti d'accettazione delle candidature, i certificati di iscrizione nelle liste elettorali dei candidati e la dichiarazione di presentazione della lista dei candidati firmata, anche in atti separati, dal prescritto numero di elettori (*art. 15, c. 2, L.r. 6 marzo 1979, n. 7*).

Inoltre, **ciascun candidato** rende, unitamente alla dichiarazione di accettazione della candidatura, una dichiarazione sostitutiva, ai sensi dell'articolo 46 del testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, e successive modificazioni, attestante l'insussistenza delle cause di incandidabilità di cui all'articolo 7 del decreto legislativo 31 dicembre 2012, n. 235 (*art. 9, c. 1, D.lgs 31.12.2012, n. 235*)

La dichiarazione di presentazione della lista dei candidati deve contenere, infine, l'indicazione di due delegati effettivi e di due supplenti autorizzati a fare le designazioni previste dall'art. 19 della legge regionale n. 7/1979 (*art. 15, c. 7, L.r. 6 marzo 1979, n. 7*).

La dichiarazione di presentazione delle liste dei candidati, oltre a quanto previsto dall'articolo 15 della legge regionale n. 7 del 1979 deve contenere:

- a) la dichiarazione di collegamento ad un candidato alla carica di Presidente della Regione del quale deve essere specificato il nome, il cognome, il luogo e la data di nascita; la dichiarazione di collegamento è accompagnata da una dichiarazione di accettazione del collegamento da parte del candidato presidente, firmata e autenticata; in mancanza della dichiarazione di collegamento regolarmente accettata, la lista non può essere ammessa;
- b) la designazione di un delegato effettivo e di un supplente in rappresentanza del gruppo di liste, che devono essere i medesimi per tutte le liste che fanno parte del gruppo, ai fini della presentazione della candidatura del presidente e della designazione dei rappresentanti del gruppo per le operazioni elettorali (*art. 12, L.r. 26 luglio 2013, n. 16*).

Scade il termine entro il quale:

- a) **i responsabili degli Uffici elettorali comunali** compilano un elenco in triplice copia dei cittadini che, pur essendo compresi nelle liste elettorali, non avranno compiuto il diciottesimo anno di età nel giorno fissato per le elezioni (*art. 33, c. 1, DPR 20 marzo 1967, n. 223*).

Una copia di tale elenco è immediatamente trasmessa dal Sindaco alla Commissione elettorale circondariale che depenna dalle liste sezionali destinate alla votazione i nominativi dei cittadini compresi nell'elenco stesso. Delle altre due copie una è pubblicata nell'albo pretorio del Comune, l'altra resta depositata nella segreteria comunale. (*art. 33, commi 2 e 3, DPR 20 marzo 1967, n. 223*);

- b) presentare la designazione **da parte dei partiti e dei gruppi politici organizzati, per ciascuna circoscrizione**, di **altri** rappresentanti supplenti, in numero non superiore a due, incaricati di effettuare il deposito al rispettivo Ufficio centrale circoscrizionale della lista dei candidati e dei relativi documenti, qualora i rappresentanti precedentemente designati siano entrambi impediti di provvedervi per fatto sopravvenuto. La designazione è fatta con le stesse modalità indicate all'art 11, comma 1 della legge regionale n. 7/1979.

Il Presidente della Corte d'Appello ne dà immediata comunicazione all'Ufficio centrale circoscrizionale cui la nuova designazione si riferisce.

lunedì 22 GENNAIO 2024

34° giorno antecedente a quello della votazione (11° giorno successivo alla pubblicazione del decreto di convocazione dei comizi elettorali)

Alle ore 20:00 scade il termine entro il quale:

- a) si effettua la presentazione delle liste, **per ciascuna circoscrizione elettorale, alla cancelleria del Tribunale presso il quale è costituito l'Ufficio centrale circoscrizionale** (*art. 15, L.r. 6 marzo 1979, n. 7 e art. 12, L.r. 26 luglio 2013, n. 16*).

martedì 23 GENNAIO 2024

33° giorno antecedente a quello della votazione (12° giorno successivo alla pubblicazione del decreto di convocazione dei comizi elettorali)

Inizia il periodo nel quale in ogni Comune **la Giunta municipale:**

a) è tenuta a stabilire, in ogni centro abitato con popolazione residente superiore a 150 abitanti, speciali spazi da destinare, a mezzo di distinti tabelloni o riquadri, **esclusivamente** all'affissione degli stampati, dei giornali murali od altri e dei manifesti da parte di partiti o gruppi politici che partecipano alla competizione elettorale con liste di candidati (*art. 1, c. 1 e art. 2, c. 1, L. 4 aprile 1956, n. 212, come modificati dall'art. 1, c. 400, lett. h), L. 27 dicembre 2013, n. 147*).

Il periodo per destinare gli spazi di affissione è compreso tra il 33° e il 31° giorno precedente quello fissato per le elezioni.

b) **Contemporaneamente** provvede a delimitare gli spazi da destinare all'affissione e a ripartirli in tante sezioni quante sono le liste ammesse e i candidati alla carica di Presidente della Regione, secondo le modalità indicate all'art 3, c. 1, della legge 4 aprile 1956, n. 212, come modificato dall'art. 1, c. 400, lett. h), L. 27 dicembre 2013, n. 147.

Scade il termine entro il quale **l'Ufficio centrale circoscrizionale**, ai sensi dell'art. 17, commi 1 e 2 della L.r. 6 marzo 1979, n. 7:

1. **ricusa** le liste presentate da persone diverse da quelle designate all'atto del deposito del contrassegno, ai sensi dell'art. 11 della legge n. 7/1979;
2. **ricusa** le liste distinte da un contrassegno non depositato presso la Cancelleria della Corte d'Appello di Cagliari;
3. **verifica** se all'interno di ciascuna lista siano stati rispettati i criteri di cui al comma 4 dell'articolo 4 della legge regionale statutaria elettorale n. 1/2013 e verifica se le liste siano state presentate in termine, siano sottoscritte secondo le prescrizioni di legge e comprendano un numero di candidati non inferiore al numero minimo prescritto; **dichiara** non valide le liste che non corrispondono a queste condizioni e **riduce** al limite prescritto quelle contenenti un numero di candidati superiore al numero massimo stabilito ai sensi dell'articolo 4, comma 3-bis, della legge regionale statutaria elettorale n. 1 del 2013 e del comma 4-bis dell'articolo 11 della legge regionale n. 16 del 2013, cancellando gli ultimi nomi in eccedenza, **quindi verifica se le liste così modificate rispettano i criteri sulla rappresentanza di genere** di cui all'articolo 4, comma 4, della legge regionale statutaria elettorale n. 1 del 2013; **se tali criteri risultano rispettati la lista è ammessa, altrimenti è esclusa dalla consultazione elettorale** (*numero sostituito dall'art. 21, comma 2, L.R. 26 luglio 2013, n. 16 e dall'art. 5, comma 1, lettera b), L.R. 12 dicembre 2018, n. 44*);
4. **cancella** dalle liste i nomi dei candidati per i quali manca la prescritta accettazione;
5. **cancella** dalle liste i nomi dei candidati per i quali non sia stato presentato il certificato di iscrizione nelle liste elettorali di un Comune della regione;
6. **cancella** i nomi dei candidati compresi in altra lista già presentata nella circoscrizione;
7. **esclude** i candidati per i quali manca la dichiarazione sostitutiva attestante l'insussistenza delle cause di incandidabilità e i candidati per i quali venga comunque accertata, dagli atti o documenti in possesso dell'Ufficio, la sussistenza di condizioni di incandidabilità (*art. 9, c. 2, d.lgs. 31 dicembre 2012, n. 235*).

Entro la stessa giornata, i delegati di ciascuna lista possono prendere cognizione delle contestazioni fatte dall'Ufficio centrale circoscrizionale e delle modificazioni da questo apportate alla lista.

mercoledì 24 GENNAIO 2024

32° giorno antecedente a quello della votazione (13° giorno successivo alla pubblicazione del decreto di convocazione dei comizi elettorali)

L'Ufficio centrale circoscrizionale si riunisce **alle ore 12** per udire eventualmente i delegati delle liste contestate o modificate ed ammettere nuovi documenti nonché correzioni formali e deliberare in merito (*art. 17, c. 3, L.r. 6 marzo 1979, n. 7*).

Nella stessa giornata, le decisioni dell'Ufficio centrale circoscrizionale sono comunicate ai delegati di lista (*art. 17, c. 4, L.r. 6 marzo 1979, n. 7*).

- - - - -

giovedì 25 GENNAIO 2024

31° giorno antecedente a quello della votazione (14° giorno successivo alla pubblicazione del decreto di convocazione dei comizi elettorali)

Scade il termine:

- a) **per la presentazione delle candidature alla carica di Presidente della Regione.** La presentazione delle candidature si effettua presso la cancelleria della Corte d'Appello di Cagliari **non prima delle ore 8 e non oltre le ore 12** del terzo giorno dal termine finale previsto per la presentazione delle liste circoscrizionali (*art. 13, c. 1, L.r. 26 luglio 2013, n. 16*);
- b) **entro il quale i delegati di lista** possono ricorrere all'Ufficio centrale regionale contro le decisioni di eliminazione di liste o di candidati (**entro 24 ore dalla comunicazione delle decisioni da parte dell'Ufficio centrale circoscrizionale**) (*art. 17, c. 5, L.r. 6 marzo 1979, n. 7*).

Entro detto termine Il ricorso deve essere depositato, a pena di decadenza, nella Cancelleria dell'Ufficio centrale circoscrizionale (*art. 17, c. 6, L.r. 6 marzo 1979, n. 7*).

- c) **per la trasmissione** all'Ufficio centrale regionale, **da parte degli Uffici centrali circoscrizionali**, dei ricorsi contro le decisioni di eliminazione di liste o di candidati presentati dai delegati di lista (*art. 17, c. 7, L.r. 6 marzo 1979, n. 7*).

Scade il termine entro il quale in ogni Comune **la Giunta municipale:**

- a) è tenuta a **stabilire**, in ogni centro abitato con popolazione residente superiore a 150 abitanti, speciali spazi da destinare, a mezzo di distinti tabelloni o riquadri, esclusivamente all'affissione degli stampati, dei giornali murali od altri e dei manifesti da parte di partiti o gruppi politici che partecipano alla competizione elettorale con liste di candidati (*art. 1, c. 1 e art. 2, c. 1, L. 4 aprile 1956, n. 212, come modificati dall'art. 1, c. 400, lett. h), L. 27 dicembre 2013, n. 147*).

Il periodo entro il quale decidere le modalità di destinazione degli spazi di affissione è compreso **tra il 33° e il 31° giorno** precedente quello fissato per le elezioni.

- b) **Contemporaneamente** provvede a **delimitare** gli spazi da destinare a mezzo di distinti tabelloni o riquadri, esclusivamente all'affissione degli stampati, dei giornali murali od altri e dei manifesti da parte di partiti o gruppi politici che partecipano alla competizione elettorale con liste di candidati (*art. 3, c. 1, L. 4 aprile 1956, n. 212, come modificato dall'art. 1, c. 400, lett. h), L. 27 dicembre 2013, n. 147*).

Nei casi in cui, entro il giorno 34° precedente la data fissata per le elezioni non siano state ancora comunicate le liste o le candidature ammesse, la Giunta municipale

provvede alla delimitazione degli spazi di cui all'art. 3 della L. 212/1956 **entro i due giorni successivi** alla ricezione della comunicazione delle liste o delle candidature ammesse (*art. 5, L. 4 aprile 1956, n. 212, come modificato dall'art. 1, c. 400, lett. h), L. 27 dicembre 2013, n. 147*).

- - - - -

venerdì 26 GENNAIO 2024

30° giorno antecedente a quello della votazione (15° giorno successivo alla pubblicazione del decreto di convocazione dei comizi elettorali)

Inizia il periodo in cui:

- a) **è vietata** ogni forma di propaganda elettorale luminosa o figurativa, a carattere fisso in luogo pubblico, escluse le insegne indicanti le sedi dei partiti. **È vietato**, altresì, il lancio o il getto di volantini in luogo pubblico o aperto al pubblico e ogni forma di propaganda luminosa mobile (*art. 6, L. 4 aprile 1956, n. 212*). L'uso di altoparlanti su mezzi mobili è consentito soltanto per il preannuncio dell'ora e del luogo in cui si terranno i comizi e le riunioni di propaganda elettorale e solamente dalle ore 9 alle ore 21,30 del giorno della manifestazione e di quello precedente, salvo diverse motivate determinazioni più restrittive adottate da parte degli enti locali interessati relativamente agli orari anzidetti (*art. 7, c. 2, L. 24 aprile 1975, n. 130*);
- b) **i promotori di una riunione elettorale** non devono dare il preavviso al Questore (*art. 7, c. 1, L. 24 aprile 1975, n. 130 e art. 18, RD 18 giugno 1931, n. 773*).

Si ricorda che la pubblicità elettorale è autorizzata dal sindaco del comune; nel caso in cui la stessa si svolga sul territorio di più comuni, l'autorizzazione è rilasciata dal prefetto della provincia in cui ricadono i comuni stessi (*art. 59, c. 4, DPR 16 dicembre 1992, n. 495*).

Scade il termine entro il quale:

- a) **apportare variazioni** alle liste elettorali in conseguenza dell'acquisto del diritto elettorale per motivi diversi dal compimento del 18° anno di età o del riacquisto del diritto stesso per la cessazione di cause ostative (*art. 32, c. 1, n. 5, DPR 20 marzo 1967, n. 223*).

Scade il termine entro il quale l'**Ufficio centrale regionale**, ai sensi dell'art. 15, commi 1 e 2, della L.r. 26 luglio 2013, n. 16:

- a) **verifica** se le candidature alla carica di Presidente della Regione siano state presentate in termine, se siano accompagnate dal programma politico e dalla dichiarazione di collegamento con uno o più gruppi di liste e dalla relativa accettazione nonché dalla accettazione della candidatura; esclude le candidature che non corrispondono a queste condizioni;
- b) **esclude** i gruppi di liste che non abbiano presentato liste col medesimo contrassegno e denominazione in almeno tre quarti delle circoscrizioni tutte collegate al medesimo candidato Presidente; l'esclusione del gruppo di liste non coalizzato o di tutti i gruppi di liste collegati al medesimo candidato Presidente comporta l'esclusione del candidato stesso;
- c) **esclude** i candidati alla carica di Presidente della Regione per i quali non sia stato presentato il certificato di iscrizione nelle liste elettorali di un comune della Regione;
- d) **cancella** dalle liste circoscrizionali i candidati presentatisi anche come candidati Presidente;
- e) **esclude** i candidati per i quali manca la dichiarazione sostitutiva attestante l'insussistenza

delle cause di incandidabilità e i candidati per i quali venga comunque accertata, dagli atti o documenti in possesso dell'Ufficio, la sussistenza di condizioni di incandidabilità (*art. 9, c. 2, d.lgs. 31 dicembre 2012, n. 235*)

Entro la stessa giornata, i delegati di ciascun gruppo di liste e il rappresentante di coalizione o di gruppo di liste non coalizzato possono prendere cognizione delle contestazioni fatte dall'Ufficio centrale regionale e delle modificazioni da questo apportate alle candidature, nonché delle candidature presentate dagli altri gruppi di liste, e proporre osservazioni.

- - - - -

sabato 27 GENNAIO 2024

29° giorno antecedente a quello della votazione (16° giorno successivo alla pubblicazione del decreto di convocazione dei comizi elettorali)

L'Ufficio centrale regionale si riunisce **alle ore 12** per udire eventualmente i delegati dei gruppi di liste e il rappresentante di coalizione o di gruppo di liste non coalizzato che hanno presentato le candidature contestate ed ammettere nuovi documenti nonché correzioni formali e delibera in merito (*art. 15, c. 3, L.r. 26 luglio 2013, n. 16*).

Nella stessa giornata, le decisioni **dell'Ufficio centrale regionale** sono comunicate ai delegati dei gruppi di liste e al rappresentante di coalizione o di gruppo di liste non coalizzato.

Scade il termine entro il quale:

- a) **L'Ufficio centrale regionale** decide sui ricorsi presentati dai delegati di lista contro le decisioni di eliminazione di liste o di candidati (*art. 17, c. 8, L.r. 6 marzo 1979, n. 7*).

Le decisioni dell'Ufficio centrale regionale sui ricorsi presentati dai delegati di lista contro le decisioni di eliminazione di liste o di candidati **sono comunicate nelle 24 ore** ai ricorrenti ed agli Uffici centrali circoscrizionali (*art. 17, c. 9, L.r. 6 marzo 1979, n. 7*).

- - - - -

domenica 28 GENNAIO 2024

28° giorno antecedente a quello della votazione (17° giorno successivo alla pubblicazione del decreto di convocazione dei comizi elettorali)

Non appena scaduto il termine stabilito per la presentazione dei ricorsi o, nel caso in cui sia stato presentato reclamo, non appena ricevuta la comunicazione della decisione dell'Ufficio centrale regionale, **l'Ufficio centrale circoscrizionale**, ai sensi dell'art. 18, L.r. 6 marzo 1979, n. 7, compie le seguenti operazioni:

1. **assegna** un numero ai singoli candidati di ciascuna lista secondo l'ordine in cui vi sono iscritti;
2. **comunica** ai delegati di lista le definitive determinazioni adottate;
3. **trasmette** immediatamente all'Ufficio centrale regionale le liste definitive con i relativi contrassegni, i quali devono essere riprodotti sulle schede di votazione con i colori del contrassegno depositato presso la Cancelleria della Corte d'Appello di Cagliari ai sensi dell'articolo 8 della L.r. n. 7/1979.

- - - - -

lunedì 29 GENNAIO 2024

27° giorno antecedente a quello della votazione (18° giorno successivo alla pubblicazione del decreto di convocazione dei comizi elettorali)

Scade il termine entro il quale:

- a) **in caso di** esclusione definitiva o di ritiro, **il gruppo o i gruppi di liste collegati** al candidato escluso o ritirato possono presentare **un nuovo candidato** alla carica di Presidente della Regione. **L'Ufficio centrale regionale** provvede immediatamente alle operazioni di verifica. **In caso di mancata presentazione o di esclusione** della nuova candidatura, **l'Ufficio centrale regionale esclude** dalla competizione **tutte** le liste collegate (*art. 15, c. 5, L.r. 26 luglio 2013, n. 16*).

Non appena concluse le operazioni previste dall'art. 15 della L.r. n. 16/2013, **l'Ufficio centrale regionale**, ai sensi dell'art. 17, c. 1, L.r. 26 luglio 2013, n. 16, compie le seguenti operazioni:

- a) **stabilisce** mediante sorteggio il numero d'ordine progressivo da assegnarsi ai candidati alla carica di Presidente della Regione;
- b) **stabilisce** per ciascuna circoscrizione elettorale un numero d'ordine progressivo delle liste circoscrizionali; a tal fine, in caso di coalizione, alle liste collegate al medesimo candidato Presidente, fermo restando l'ordine già assegnato al candidato ai sensi della lettera a), è assegnato l'ordine progressivo risultante da un sorteggio effettuato all'interno della coalizione; i nomi dei candidati alla Presidenza e i contrassegni delle liste ad essi collegati sono riportati sulle schede secondo l'ordine risultato dai sorteggi;
- c) **comunica** ai delegati dei gruppi di liste le definitive determinazioni adottate;
- d) **trasmette** immediatamente alla struttura regionale competente in materia elettorale, nonché alle prefetture i nomi dei candidati alla Presidenza della Regione e i contrassegni delle liste circoscrizionali appartenenti al gruppo o ai gruppi di liste ad essi collegati;
- e) **trasmette** immediatamente alla struttura regionale competente in materia elettorale nonché alle prefetture le liste circoscrizionali con i rispettivi candidati.

- - - - -

mercoledì 31 GENNAIO 2024

25° giorno antecedente a quello della votazione (20° giorno successivo alla pubblicazione del decreto di convocazione dei comizi elettorali)

Inizia il periodo entro il quale, ai sensi dell'art. 6, c. 1, L. 8 marzo 1989, n. 95:

- a) la **Commissione elettorale comunale** di cui all'articolo 4-bis del DPR 223/1967, in pubblica adunanza, **preannunziata due giorni prima con manifesto a firma del Sindaco (o altro organo di vertice in carica nell'ente) da pubblicare nell'albo pretorio online e da affiggere in altri luoghi comuni**, alla presenza dei rappresentanti di lista della prima sezione del comune, se designati, procede:
 - a) alla **nomina** degli scrutatori, per ogni sezione elettorale del comune, scegliendoli tra i nominativi compresi nell'albo degli scrutatori in numero pari a quello occorrente;
 - b) alla **formazione** di una graduatoria di ulteriori nominativi, compresi nel predetto albo, per sostituire gli scrutatori nominati a norma della lettera a) in caso di eventuale rinuncia o impedimento; qualora la successione degli scrutatori nella graduatoria non sia determinata all'unanimità dai componenti la Commissione elettorale, alla formazione della graduatoria si procede tramite sorteggio;

- c) alla **nomina** degli ulteriori scrutatori, scegliendoli fra gli iscritti nelle liste elettorali del comune stesso, qualora il numero dei nominativi compresi nell'albo degli scrutatori non sia sufficiente per gli adempimenti di cui alle lettere a) e b).

La nomina avviene tra il 25° ed il 20° giorno antecedente la data stabilita.

Scade il termine entro il quale:

- a) **a cura dei Comuni di iscrizione elettorale, è spedita agli elettori residenti all'estero** una cartolina avviso recante l'indicazione della data della votazione nonché le avvertenze per il ritiro della tessera elettorale personale (*art. 3, c. 4, DPR 8 settembre 2000, n. 299; art. 6, L. 7 febbraio 1979, n. 40*).

- - - - -

lunedì 5 FEBBRAIO 2024

20° giorno antecedente a quello della votazione (25° giorno successivo alla pubblicazione del decreto di convocazione dei comizi elettorali)

Scade il termine entro il quale:

- a) **gli elettori** iscritti nelle liste elettorali di un comune della Regione e dimoranti in un comune della Regione **affetti da gravissime infermità** che ne rendano impossibile l'allontanamento dall'abitazione fanno pervenire al Sindaco del comune nelle cui liste elettorali sono iscritti una dichiarazione attestante la volontà di esprimere il voto presso l'abitazione in cui dimorano.

Gli elettori di cui sopra devono far pervenire, **in un periodo compreso tra il quarantesimo e il ventesimo giorno antecedente la data della votazione**, al sindaco del comune nelle cui liste elettorali sono iscritti:

- a) una **dichiarazione in carta libera**, attestante la volontà di esprimere il voto presso l'abitazione in cui dimorano, recante l'indicazione dell'indirizzo completo di questa e, possibilmente, un recapito telefonico, corredata da copia della tessera elettorale;
- b) un **certificato**, rilasciato dal funzionario medico, designato dai competenti organi dell'azienda sanitaria locale, in data non anteriore al quarantacinquesimo giorno antecedente la data della votazione, che attesti l'esistenza delle condizioni di infermità prescritte, con prognosi di almeno sessanta giorni decorrenti dalla data di rilascio del certificato, ovvero delle condizioni di dipendenza continuativa e vitale da apparecchiature elettromedicali.

Il Sindaco, appena ricevuta la documentazione di cui sopra, previa verifica della sua regolarità e completezza, provvede:

- a) ad **includere** i nomi degli elettori ammessi al voto a domicilio in appositi elenchi distinti per sezioni;
- b) a **rilasciare** ai richiedenti un'attestazione dell'avvenuta inclusione negli elenchi;
- c) a **pianificare e organizzare**, sulla base delle richieste pervenute, il supporto tecnico-operativo a disposizione degli Uffici elettorali di sezione per la raccolta del voto domiciliare;

Per gli elettori ammessi al voto a domicilio presso una dimora ubicata in un comune diverso da quello d'iscrizione nelle liste elettorali, **il Sindaco del comune d'iscrizione** comunica i relativi nominativi ai Sindaci dei comuni ove avviene la raccolta del voto a domicilio (*art. 1, DL 3 gennaio 2006, n. 1, convertito in legge, con modificazioni, dall'art. 1, L. 27 gennaio*

2006, n. 22, in combinato disposto con l'art. 20, c. 1bis, L.r. 26 luglio 2013, n. 16).

Scade il termine entro il quale:

- a) **il Presidente della Corte d'Appello di Cagliari** nomina i Presidenti di seggio fra gli iscritti all'albo delle persone idonee all'ufficio di Presidente di seggio elettorale di cui all'art. 1 della L. 21 marzo 1990, n. 53 (art. 29, c. 1, L.r. 6 marzo 1979, n. 7).

Si ricorda che, ai sensi dell'art. 1, c. 400, lett. i), L. 27 dicembre 2013, n. 147, il Presidente della Corte d'Appello nomina i Presidenti di seggio, ove possibile, tra i residenti nel comune in cui sono ubicati gli Uffici elettorali di sezione.

- b) **la Commissione elettorale comunale** procede alla nomina degli scrutatori (art. 6, c. 1, L. 8 marzo 1989, n. 95).

La nomina avviene tra il 25° ed il 20° giorno antecedente la data stabilita.

- - - - -

sabato 10 FEBBRAIO 2024

15° giorno antecedente a quello della votazione (30° giorno successivo alla pubblicazione del decreto di convocazione dei comizi elettorali)

Inizia il periodo entro il quale:

- a) **è vietato** rendere pubblici o, comunque, diffondere i risultati di sondaggi demoscopici sull'esito delle elezioni e sugli orientamenti politici e di voto degli elettori, anche se tali sondaggi sono stati effettuati in un periodo precedente a quello del divieto (art. 8, c. 1, L. 22 febbraio 2000, n. 28).

Il divieto si estende sino alla chiusura delle operazioni di voto.

I risultati dei sondaggi realizzati prima dei quindici giorni antecedenti la data delle votazioni possono essere diffusi soltanto se accompagnati dalle indicazioni di cui all'art. 8, c. 3, L. n. 28/2000.

Scade il termine entro il quale:

- a) **il Presidente della Corte d'Appello di Cagliari** trasmette ad ogni Comune l'elenco dei Presidenti designati alle rispettive sezioni elettorali, con i relativi indirizzi, dando tempestiva notizia delle eventuali successive variazioni (art. 29, c. 3, L.r. 6 marzo 1979, n. 7).

- b) **i Comuni** apportano variazioni alle liste elettorali (art. 32, c. 4, DPR 20 marzo 1967, n. 223):

1) in conseguenza della morte (art. 32, c. 1, n. 1, DPR 20 marzo 1967, n. 223);

2) conseguenti al ripristino di posizioni anagrafiche precedenti relative al trasferimento della residenza, in caso di accertamenti negativi o di verificata assenza dei requisiti (art. 5, c. 5bis, DL 9 febbraio 2012, n. 5).

- c) **Il Sindaco** pubblica il manifesto dei nomi dei candidati alla Presidenza della Regione affiancati dai contrassegni delle liste circoscrizionali presentate nella circoscrizione ad essi collegate e, distintamente, di tutte le liste circoscrizionali, secondo l'ordine risultante dal relativo sorteggio, con i rispettivi candidati (art. 17, c. 2bis, L.r. 26 luglio 2013, n. 16);

- d) **il Sindaco** notifica agli scrutatori l'avvenuta nomina. L'eventuale grave impedimento ad assolvere l'incarico deve essere comunicato, **entro quarantotto ore dalla notifica della nomina**, al sindaco o al commissario che provvede a sostituire i soggetti impediti con gli elettori compresi nella graduatoria di cui all'art. 6, c. 1, lett. b), della L. n. 95/1989 (art. 6, c. 3,

L. 8 marzo 1989, n. 95).

- e) **il Sindaco** o un Assessore da lui delegato, con l'assistenza del Segretario comunale, accerta l'esistenza e il buono stato delle urne, delle cabine e di tutto il materiale occorrente per l'arredamento delle varie sezioni (art. 27, c. 1, L.r. 6 marzo 1979, n. 7).

Trascorso inutilmente il termine di cui sopra, **ogni elettore** può ricorrere al Prefetto, perché ove ne sia il caso, provveda a fare eseguire, anche a mezzo di apposito commissario, le operazioni di cui al comma precedente (art. 27, c. 2, L.r. 6 marzo 1979, n. 7).

domenica 11 FEBBRAIO 2024

14° giorno antecedente a quello della votazione

Scade il termine entro il quale:

- a) **i partiti e i movimenti politici che presentano liste circoscrizionali di candidati consiglieri e/o candidati Presidenti collegati con tali liste dovranno pubblicare nel proprio sito internet:**
- a) **il curriculum vitae di ciascun candidato;**
- b) **il certificato del casellario giudiziale di ciascun candidato**, rilasciato non oltre 90 giorni prima della data delle elezioni.

Tali documenti vanno trasmessi tempestivamente e comunque entro e non oltre il **13 febbraio 2024** alla Presidenza della Regione per la pubblicazione nella sezione "Elezioni trasparenti" del sito internet istituzionale della Regione

lunedì 12 FEBBRAIO 2024

13° giorno antecedente a quello della votazione

Scade il termine entro il quale:

- a) **comunicare al Sindaco** l'eventuale grave impedimento ad assolvere l'incarico di scrutatore (art. 6, c. 3, L. 8 marzo 1989, n. 95).
- Il Sindaco** provvede a sostituire i soggetti impediti con gli elettori compresi nella graduatoria di cui all'art. 6, comma 1, lett. b) della L. n. 95/1989.

giovedì 15 FEBBRAIO 2024

10° giorno antecedente a quello della votazione

Scade il termine entro il quale:

- a) **l'Ufficio elettorale comunale** propone alla Commissione elettorale circondariale le eventuali variazioni dei luoghi di riunione degli elettori, per sopravvenute gravi circostanze. Della proposta **va informato** contemporaneamente **il Prefetto** (art. 38, c. 3, DPR 20 marzo 1967, n. 223).

domenica 18 FEBBRAIO 2024

7° giorno antecedente a quello della votazione

Scade il termine entro il quale:

- a) **La Regione pubblica** nella sezione “Elezioni trasparenti” del proprio sito internet istituzionale:
- a) **il curriculum vitae di ciascun candidato;**
 - b) **il certificato del casellario giudiziale di ciascun candidato**, rilasciato non oltre 90 giorni prima della data delle elezioni

Tali documenti devono corrispondere a quelli pubblicati nel sito internet dei partiti e movimenti politici entro il 14° giorno antecedente a quello della votazione

martedì 20 FEBBRAIO 2024

5° giorno antecedente a quello della votazione

Scade il termine entro il quale:

- a) **la Commissione elettorale circondariale**, premesse le indagini che reputi necessarie, provvede inappellabilmente in merito alla proposta di variazione dei luoghi di riunione degli elettori formulata dall'Ufficio elettorale comunale, per sopravvenute gravi circostanze (*art. 38, c. 3, DPR 20 marzo 1967, n. 223*).

giovedì 22 FEBBRAIO 2024

3° giorno antecedente a quello della votazione

Scade il termine entro il quale:

- a) **la Prefettura** provvede ad inviare ai Sindaci, insieme con il pacco delle schede di votazione, i plichi sigillati contenenti i bolli delle sezioni (*art. 27, c. 3, L.r. 6 marzo 1979, n. 7*).
- b) **il Sindaco** notifica agli interessati la nomina a scrutatore (*art. 6, c. 4, L. 8 marzo 1989, n. 95*).
- c) **i degenti** in ospedali e case di cura fanno pervenire al Sindaco del Comune nelle cui liste elettorali sono iscritti, una dichiarazione attestante la volontà di esprimere il voto nel luogo di cura. La dichiarazione, che deve espressamente indicare il numero della sezione alla quale l'elettore è assegnato risultante dalla tessera elettorale, deve recare in calce l'attestazione del direttore sanitario del luogo di cura, comprovante il ricovero dell'elettore nell'Istituto, ed è inoltrata al Comune di destinazione per il tramite del direttore amministrativo o del segretario dell'Istituto stesso.

Il Sindaco, appena ricevuta la dichiarazione, provvede:

- a) ad includere i nomi dei richiedenti in appositi elenchi, distinti per sezioni;
- b) a rilasciare immediatamente ai richiedenti, anche per telegramma, una attestazione dell'avvenuta inclusione negli elenchi di cui sopra (*art. 51, DPR 30 marzo 1957, n. 361*).
- d) **i detenuti aventi diritto al voto** fanno pervenire al Sindaco del Comune nelle cui liste elettorali sono iscritti, una dichiarazione attestante la volontà di esprimere il voto nel luogo di detenzione. La dichiarazione, che deve espressamente indicare il numero della sezione alla

quale l'elettore è assegnato risultante dalla tessera elettorale, deve recare in calce l'attestazione del direttore dell'istituto comprovante la detenzione dell'elettore ed è inoltrata al comune di destinazione per il tramite del direttore stesso.

Il Sindaco, appena ricevuta la dichiarazione, provvede:

- a) ad includere i nomi dei richiedenti in appositi elenchi, distinti per sezioni;
- b) a rilasciare immediatamente ai richiedenti, anche per telegramma, una attestazione dell'avvenuta inclusione negli elenchi di cui sopra (*art. 8, L. 23 aprile 1976, n. 136*).

- - - - -

venerdì 23 FEBBRAIO 2024

2° giorno antecedente a quello della votazione

Inizia il periodo in cui, ai sensi dell'art. 1, c. 400, lett. g), L. 27 dicembre 2013, n. 147:

- a) **l'Ufficio elettorale comunale** resta aperto **dalle ore 9:00 alle ore 18:00** per il rilascio delle tessere elettorali non consegnate, per la consegna dei duplicati e per il rinnovo delle tessere, previa annotazione in apposito registro.

Nel giorno della votazione l'Ufficio elettorale resta aperto per tutta la durata delle operazioni di voto.

Scade il termine entro il quale:

- a) con dichiarazione scritta su carta libera e autenticata nelle forme previste dall'articolo 14 della legge 21 marzo 1990, n. 53, **i delegati** di cui all'art. 15 della L.r. 7/1979, o persone da essi autorizzate in forma autentica, designano all'Ufficio di ciascuna sezione due rappresentanti della lista, uno effettivo e l'altro supplente, scegliendoli tra gli elettori della circoscrizione che sappiano leggere e scrivere (*art. 19, c. 1, L.r. 6 marzo 1979, n. 7*).

L'atto di designazione dei rappresentanti presso gli Uffici elettorali di sezione è presentato, **entro il venerdì precedente l'elezione, al Segretario del Comune** che ne dovrà rilasciare ricevuta e curare la trasmissione ai Presidenti delle sezioni elettorali **o è presentato direttamente ai singoli Presidenti delle sezioni il sabato pomeriggio oppure la mattina stessa delle elezioni; purché prima dell'inizio della votazione** (*art. 19, c. 2, L.r. 6 marzo 1979, n. 7*).

- b) **il Sindaco** porta a conoscenza del pubblico con manifesto la decisione della Commissione elettorale circondariale di variazione dei luoghi di riunione degli elettori (*art. 38, c. 4, DPR 20 marzo 1967, n. 223*).
- c) **la Commissione elettorale circondariale**, qualora accerti, di ufficio o su denuncia degli interessati, l'esistenza di errori materiali di scritturazione od omissioni di nomi di cittadini regolarmente iscritti nelle liste generali, può apportare le occorrenti variazioni alle liste di sezione, dandone immediata notizia al Sindaco che provvede ad informarne tempestivamente i Presidenti delle singole sezioni (*art. 40, c. 6, DPR 20 marzo 1967, n. 223*);
- d) nei luoghi di detenzione in cui i detenuti aventi diritto al voto siano più di cinquecento, **la Commissione elettorale circondariale**, su proposta del Sindaco, ripartisce i detenuti stessi, ai fini della raccolta del voto con lo speciale seggio, tra la sezione nella cui circoscrizione ha sede il luogo di detenzione ed una sezione contigua (*art. 9, c. 11, L. 23 aprile 1976, n. 136*);
- e) **scade il termine** per la trasmissione sui mezzi radiotelevisivi di messaggi di propaganda,

pubblicità o comunicazione politica, comunque denominati (*art. 4, c. 9, L. 22 febbraio 2000, n. 28*) e per la diffusione di messaggi politici elettorali su quotidiani e periodici (*art. 7, c. 1 e 2, L. 22 febbraio 2000, n. 28*).

sabato 24 FEBBRAIO 2024

giorno antecedente a quello della votazione

Inizia il periodo nel quale sono vietati:

- a) i comizi, le riunioni di propaganda elettorale diretta o indiretta, in luoghi pubblici o aperti al pubblico, la nuova affissione di stampati, giornali murali o altri e manifesti di propaganda (*art. 9, c. 1, L. 4 aprile 1956, n. 212*);
- b) alle emittenti radiotelevisive private di diffondere propaganda elettorale (*art. 9bis, DL 6 dicembre 1984, n. 807*).

Il divieto si estende al giorno della votazione.

Scade il termine entro il quale:

- a) **il Comandante del porto o il Direttore dell'aeroporto** rilasciano ai naviganti fuori residenza il certificato attestante che il marittimo o l'aviatore si trova nell'impossibilità di recarsi a votare nel Comune di residenza per motivi di imbarco; limitatamente a questi fini il direttore dell'aeroporto viene considerato autorità certificante (*art. 44, c. 2, L.r. 6 marzo 1979, n. 7*);
- b) **il Sindaco** del comune nel quale si trovano i naviganti fuori residenza per motivi di imbarco emette il certificato attestante l'avvenuta notifica telegrafica, da parte del Comune stesso, al Sindaco del Comune che ha rilasciato il certificato elettorale della volontà espressa dall'elettore di votare nel Comune in cui si trova (*art. 44, c. 2, L.r. 6 marzo 1979, n. 7*).

Nelle ore antimeridiane, ai sensi dell'art. 24 della L.r. 6 marzo 1979, n. 7, **il Sindaco** provvede a far consegnare al Presidente di ogni Ufficio elettorale di sezione:

- 1) **il plico sigillato** contenente il bollo della sezione;
- 2) **un esemplare della lista degli elettori della sezione**, autenticata dalla Commissione elettorale circondariale, e un estratto di tale lista, autenticato in ciascun foglio dal Sindaco e dal Segretario comunale, per l'affissione nella sala della votazione;
- 3) **l'elenco** degli elettori della sezione che hanno dichiarato di voler votare nel luogo di detenzione (*vedi art. 8, L. 23 aprile 1976, n. 136*); **l'elenco** degli elettori della sezione che hanno dichiarato di voler votare nel luogo di cura dove sono degenti (*vedi art. 51, DPR 30 marzo 1957, n. 361*) nonché **l'elenco** degli elettori che hanno dichiarato la volontà di esprimere il voto presso l'abitazione in cui dimorano (*vedi art. 1, DL 3 gennaio 2006, n. 1, convertito in legge, con modificazioni, dall'art. 1, L. 27 gennaio 2006, n. 22*);
- 4) **tre copie dei manifesti** dei nomi dei candidati alla Presidenza della Regione affiancati dai contrassegni delle liste circoscrizionali presentate nella circoscrizione ad essi collegate e, distintamente, di tutte le liste circoscrizionali, secondo l'ordine risultante dal relativo sorteggio, con i rispettivi candidati; una copia rimane a disposizione dell'Ufficio elettorale e le altre devono essere affisse nella sala della votazione (*vedi art. 17, c. 2bis, L.r. 26 luglio 2013, n. 16*);
- 5) **i verbali** di nomina degli scrutatori;

- 6) **le designazioni** dei rappresentanti di lista, ricevute a norma dell'art. 19 della L.r. 7/1979;
- 7) **i pacchi** delle schede che al Sindaco sono stati trasmessi sigillati, con l'indicazione sull'involucro esterno del numero delle schede contenute;
- 8) **un'urna**;
- 9) **due cassette o scatole** per la conservazione delle schede autenticate da consegnare agli elettori;
- 10) **un congruo numero** di matite copiative per la espressione del voto.

Alle ore 16 il Presidente costituisce l'Ufficio elettorale di sezione, chiamando a farne parte gli scrutatori e il segretario e invitando ad assistere alle operazioni elettorali i rappresentanti delle liste dei candidati (*art. 35, c. 1, L.r. 6 marzo 1979, n. 7*).

Per le sezioni elettorali, nella cui circoscrizione esistono ospedali e case di cura con almeno 100 e fino a 199 posti letto o luoghi di detenzione e di custodia preventiva, **contemporaneamente** all'insediamento dell'Ufficio elettorale di sezione sono costituiti i seggi speciali che hanno il compito di raccogliere il voto in detti luoghi (*artt. 8 e 9, L. 23 aprile 1976, n. 136*).

All'atto dell'insediamento del seggio, **il Presidente della sezione elettorale** nella cui circoscrizione sono posti gli ospedali e case di cura minori, sentita la direzione sanitaria, fissa le ore in cui nei luoghi stessi i ricoverati potranno esercitare il diritto di voto (*art. 53, DPR 30 marzo 1957, n. 361*). **Analogamente** si procede per la raccolta del voto presso il domicilio degli elettori che hanno dichiarato la volontà di esprimere il voto presso l'abitazione in cui dimorano (*art. 1, DL 3 gennaio 2006, n. 1, convertito in legge, con modificazioni, dall'art. 1, L. 27 gennaio 2006, n. 22*).

domenica 25 FEBBRAIO 2024

giorno della votazione

Nel giorno destinato alla votazione è vietata ogni forma di propaganda elettorale entro il raggio di 200 metri dall'ingresso delle sezioni elettorali (*art. 9, c. 2, L. 4 aprile 1956, n. 212*).

Continuano ad essere vietati:

- a) i comizi, le riunioni di propaganda elettorale diretta o indiretta, in luoghi pubblici o aperti al pubblico, la nuova affissione di stampati, giornali murali o altri e manifesti di propaganda (*art. 9, c. 1, L. 4 aprile 1956, n. 212*);
- b) alle emittenti radiotelevisive private di diffondere propaganda elettorale (*art. 9bis, DL 6 dicembre 1984, n. 807*).
- c) rendere pubblici o, comunque, diffondere i risultati di sondaggi demoscopici sull'esito delle elezioni e sugli orientamenti politici e di voto degli elettori, anche se tali sondaggi sono stati effettuati in un periodo precedente a quello del divieto (*art. 8, c. 1 L. 22 febbraio 2000, n. 28*).

I risultati dei sondaggi realizzati al di fuori del periodo di cui al comma 1, possono essere diffusi soltanto se accompagnati dalle indicazioni di cui all'art. 8, c. 3, L. 28/2000.

Nel giorno delle elezioni, i Comuni possono organizzare speciali servizi di trasporto per facilitare l'affluenza alle sezioni elettorali (*art. 19, c. 1bis, L. 10 dicembre 1993, n. 515*).

Nel giorno della votazione, l'Ufficio elettorale resta aperto per tutta la durata delle operazioni di voto per il rilascio delle tessere elettorali non consegnate, per la consegna dei duplicati e per il rinnovo delle tessere (*art. 1, c. 400, lett. g), L. 27 dicembre 2013, n. 147*).

Prima dell'inizio delle operazioni di voto, i Sindaci dei comuni che hanno rilasciato le tessere elettorali personali, sulla base delle notifiche previste dall'art. 44, c. 2, della Legge regionale n. 7/1979, compileranno gli elenchi dei naviganti che hanno tempestivamente espresso la volontà di votare nel Comune ove si trovano per causa di imbarco e li consegneranno ai Presidenti di seggio (*art. 44, c. 4, L.r. 6 marzo 1979, n. 7*).

Prima dell'inizio della votazione, scade il termine entro il quale:

- a) **presentare** ai singoli Presidenti delle sezioni l'atto di designazione dei rappresentanti delle liste presso gli Uffici elettorali di sezione (*art. 19, c. 2, L.r. 6 marzo 1979, n. 7*).

Alle ore 6:30 antimeridiane, il Presidente della sezione elettorale riprende le operazioni elettorali e, successivamente alle operazioni preliminari, **dichiara aperta la votazione** (*art. 40, L.r. 6 marzo 1979, n. 7*).

Alle ore 12:00 scade il termine entro il quale:

- a) con dichiarazione scritta su carta libera e autenticata nelle forme previste dall'articolo 14 della legge 21 marzo 1990, n. 53, **i delegati** di cui all'art. 15 della L.r. 7/1979, o persone da essi autorizzate in forma autentica, designano all'Ufficio centrale circoscrizionale due rappresentanti della lista, uno effettivo e l'altro supplente, scegliendoli tra gli elettori della circoscrizione che sappiano leggere e scrivere (*art. 19, c. 1, L.r. 6 marzo 1979, n. 7*).

L'atto di designazione dei rappresentanti delle liste presso l'Ufficio centrale circoscrizionale è presentato, entro le ore 12 del giorno in cui avviene l'elezione, alla Cancelleria del Tribunale circoscrizionale che ne rilascia ricevuta (*art. 19, c. 3, L.r. 6 marzo 1979, n. 7*).

- b) con dichiarazione scritta su carta libera e autenticata, **i delegati dei gruppi di liste** designano presso ciascun Ufficio centrale circoscrizionale e presso l'Ufficio centrale regionale, due rappresentanti del gruppo di liste, uno effettivo e l'altro supplente, scegliendoli tra gli elettori che sappiano leggere e scrivere (*art. 18, c. 1, L.r. 26 luglio 2013, n. 16*).

L'atto di designazione dei rappresentanti presso gli Uffici centrali circoscrizionali e presso l'Ufficio centrale regionale è presentato, entro le ore 12 della domenica in cui si svolgono le votazioni, rispettivamente alle cancellerie dei tribunali circoscrizionali e della Corte d'appello, le quali ne rilasciano ricevuta (*art. 18, c. 1, L.r. 26 luglio 2013, n. 16*).

Alle ore 22:00 si concludono le operazioni di votazione in tutte le sezioni elettorali; gli elettori che a tale ora si trovano ancora nei locali del seggio sono ammessi a votare anche oltre il termine predetto (*art. 60, c. 1, L.r. 6 marzo 1979, n. 7*).

In seguito, **il Presidente della sezione elettorale** dichiara chiusa la votazione e, dopo aver provveduto a sigillare le urne, le cassette o scatole recanti le schede e a chiudere il plico contenente tutte le carte, i verbali e il timbro della sezione, scioglie l'adunanza (*art. 60, c. 2, L.r. 6 marzo 1979, n. 7*).

Successivamente, fatta sfollare la sala da tutti gli estranei al seggio, provvede alla chiusura e alla custodia di essa in modo che nessuno possa entrarvi, apponendo mezzi di segnalazione di ogni fraudolenta apertura (*art. 60, c. 3, L.r. 6 marzo 1979, n. 7*).

Affida, infine, alla forza pubblica la custodia esterna della sala alla quale nessuno può avvicinarsi (*art. 60, c. 4, L.r. 6 marzo 1979, n. 7*).

- - - - -

lunedì 26 FEBBRAIO 2024

1° giorno successivo alla votazione

Alle ore 7:00 il Presidente della sezione elettorale, ricostituito l'Ufficio e constatata l'integrità dei mezzi precauzionali apposti agli accessi della sala e dei sigilli delle urne e dei plichi, compie le seguenti operazioni di cui all'art. 63, c. 1, della legge regionale n. 7/1979.

Le suddette operazioni devono essere eseguite nell'ordine indicato. Di esse e del loro risultato si fa menzione nel processo verbale (*art. 63, c. 2, L.r. 6 marzo 1979, n. 7*).

Appena compiute le operazioni di cui all'art. 63 della Legge regionale n. 7/1979, **il Presidente della sezione da inizio alle operazioni di scrutinio** (*art. 64, c. 1, L.r. 6 marzo 1979, n. 7*).

Entro le ore 19:00 devono essere ultimate le operazioni di cui all'articolo 63 e, successivamente, quelle di scrutinio (*art. 69, c. 1, L.r. 6 marzo 1979, n. 7*).

Se, per causa di forza maggiore, l'ufficio non possa ultimare le anzidette operazioni nel termine prescritto, **il Presidente** deve chiudere la cassetta contenente, secondo i casi, le schede non distribuite o le schede già spogliate, l'urna contenente le schede non spogliate, e chiudere in un plico le schede residue, quelle che si trovassero fuori della cassetta e dell'urna, le liste indicate nel n. 2 dell'art. 63 e tutte le altre carte relative alle operazioni elettorali.

Alla cassetta, all'urna ed al plico devono apporsi le indicazioni della circoscrizione e della sezione, il sigillo col bollo dell'ufficio e quello dei rappresentanti di lista che vogliono aggiungere il proprio, nonché le firme del Presidente e di almeno due scrutatori.

La cassetta, l'urna ed il plico, insieme col verbale e con le carte annesse, vengono subito recapitati dal Presidente o, per sua delegazione scritta, da uno scrutatore al Sindaco del Comune, il quale provvede al sollecito inoltro alla Cancelleria del Tribunale del capoluogo della circoscrizione elettorale, e consegnati al cancelliere il quale ne diviene personalmente responsabile.

- - - - -

venerdì 1 MARZO 2024

5° giorno successivo alla votazione

Scade il termine di autorizzazione allo svolgimento di lavoro straordinario da parte del personale dei comuni addetto ai servizi elettorali (*art. 15, c. 1, DL 18 gennaio 1993, n. 8, come modificato dall'art. 1, c. 400, lett. d), L. 27 dicembre 2013, n. 147*).